

Sentenza, Tribunale di Avellino, Pres. BEATRICE – Rel. DI PAOLO, 14 ottobre 2014

**IL TRIBUNALE DI AVELLINO
I SEZIONE CIVILE**

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dr. Vincenzo BEATRICE Presidente
Dr. Sossio PELLECCIA Giudice
Dr. Annachiara DI PAOLO Giudice rel.

letti gli atti, a scioglimento della riserva formulata nel corso dell'udienza del 14 ottobre 2014, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella procedura iscritta al n. *OMISSIS* dell'anno 2014 del ruolo generale dei procedimenti speciali sommari, avente ad oggetto: reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c.

TRA

CLIENTI, elettivamente domiciliati in Avellino presso lo studio dell'avv. *OMISSIS* che li rappresenta e difende insieme all'avv. *OMISSIS* giusta procura a margine del reclamo

E

RECLAMANTE

BANCA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Avellino presso la filiale e rappresentata e difesa dagli avv. *OMISSIS* giusta procura generale alle liti per notar *OMISSIS* del *OMISSIS*

FATTO

RECLAMATA

Con citazione del 28.6.2013 **CLIENTI** hanno convenuto in giudizio la **BANCA** per ottenere la cancellazione di una iscrizione ipotecaria su beni del **CLIENTE** costituiti in fondo patrimoniale.

Con ricorso in corso di causa hanno chiesto ordinarsi, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., in via d'urgenza la cancellazione dell'iscrizione di ipoteca.

Il Giudice, con ordinanza depositata il 9.5.2014 ha dichiarato inammissibile il ricorso cautelare.

Avverso detta decisione, con ricorso depositato in data 26.5.2014 hanno proposto reclamo **CLIENTI**.

Si è costituita la **BANCA** deducendo l'infondatezza del reclamo.

Indi, alla udienza del 14 ottobre 2014 il Tribunale ha riservato il reclamo in decisione.

DIRITTO

Osserva il Collegio che il reclamo è infondato.

Correttamente il giudice di prime cure ha qualificato l'istanza cautelare inammissibile.

Sentenza, Tribunale di Avellino, Pres. BEATRICE – Rel. DI PAOLO, 14 ottobre 2014

Invero, l'art. 2884 c.c. stabilisce in modo chiaro ed inequivoco che la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca viene eseguita dal Conservatore dei Registri Immobiliari solo quando "...è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti".

Ed invero, avendo il legislatore fatto riferimento per la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria alla necessità dell'esistenza di una statuizione giurisdizionale passata in cosa giudicata (o, comunque, di provvedimento definitivo) e, dunque, di una decisione dotata del massimo di intangibilità, non può utilmente farsi ricorso all'invocato provvedimento cautelare atipico, essendo, come noto, esso finalizzato esclusivamente ad assicurare in via meramente provvisoria, temporanea e strumentale, gli effetti della decisione su una determinata questione di merito (in tal senso v. Corte App. Milano, sez. I, 14 ottobre 2008, in Giur. Merito 2009, 6, 1561; Trib. Arezzo, 20 marzo 2008 in De Jure; Trib. Napoli, 11 aprile 2006, in Giur. Merito 2007, 10, 2619; Trib. Bari, sez. lav., 17 novembre 2005, in De Jure; Trib. Napoli, 2 novembre 2004, in De Jure; Trib. Roma, 3 giugno 2004, in Guida al Diritto 2004, 40, 57; Trib. Bologna, 24 dicembre 2003, in Gius. 2004, 5, 726; Trib. Roma, 7 aprile 1998, in Banca Borsa Titoli di Credito 1999, II, 614).

Il Collegio non ritiene, invero condivisibile il diverso e minoritario orientamento che reputa fruibile il rimedio cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. per ottenere la cancellazione d'urgenza dell'ipoteca (in tal senso v. Trib. Bari, 07 febbraio 2013, in De Jure; Trib. Foggia, 29 gennaio 2009, in Foro it. 2009, 6, I, 1921; Trib. Bari, 16 maggio 2005, in Arch. locazioni 2005, 669) ostandovi il tenore della norma richiamata.

Né può sottacersi che una volta disposta "medio tempore" ex art. 700 c.p.c. la cancellazione dell'ipoteca, una supposta sentenza di accertamento del credito a fondamento del quale era intervenuta l'iscrizione e conseguentemente di negazione del diritto alla cancellazione della iscrizione ipotecaria, non varrebbe certo a ristabilire la protezione in precedenza offerta al credito della resistente mediante iscrizione ipotecaria. Inoltre una volta verificatosi tale effetto, nemmeno il generale meccanismo risarcitorio sarebbe idoneo a ripristinare l'eventuale lesione patrimoniale che subisce il creditore in seguito alla cancellazione di ipoteca.

Dette osservazioni appaiono ad avviso del Tribunale ancora più preganti alla luce della introduzione del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. Invero, il nuovo strumento processuale, nelle intenzioni legislative mira alla rapida formazione di una pronuncia definitiva: esso costituisce un procedimento autonomo ed alternativo al processo ordinario a cognizione piena contrassegnato dalla sommarietà della procedura, in quanto la cognizione del giudice avviene in forma ridotta in rapporto alle modalità prescritte dal libro II del codice. Trattasi di un procedimento di *plena cognizio*, e dunque a tutti gli effetti un rito a cognizione piena, atteso che si chiude con un provvedimento che passa in giudicato, ove allora la specialità e la sommarietà non sono collegati alla qualità della cognizione, che resta di pieno diritto bensì alla mancanza di predeterminazione legislativa del percorso procedimentale da seguire (fatta eccezione per la fase introduttiva) nella trattazione e nell'istruttoria della causa.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Il Collegio, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/12) dà atto che, poiché l'impugnazione è stata respinta integralmente, i reclamanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

- rigetta il reclamo;

*Rivista di Informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Avellino, Pres. BEATRICE – Rel. DI PAOLO, 14 ottobre 2014

- condanna **CLIENTI** in solido al pagamento in favore della **BANCA** delle spese di lite che liquida in cui € 20,00 per spese, € 3.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario se dovuti come per legge;
- dà atto che, poiché l'impugnazione è stata respinta integralmente, i reclamanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Si comunichi.

Così deciso in Avellino, in camera di consiglio il 14 ottobre 2014

Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Annachiara Di Paolo Dr. Vincenzo Beatrice

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS.IT